Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1951, n. 1611.

Modificazione all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, numero 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è modificato nel senso che alla lettera *a*) è aggiunto:

« ... ed ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ... ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI — PELLA — FANFANI — MALVESTITI — CAPPA — ALDISIO — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 26 novembre 1951, n. 1612.

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio della loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — VANONI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia.

Letra D. E. S. Buenos Aires, abril 12 de 1949
N. 710

Señor Embajador,

Tengo el honor de dirigirme a V. E. en nombre del Gobierno Argentino, deseoso de evitar la doble imposición de las rentas provenientes del ejercicio de la navegación marítima aérea y con el fin de estimular el tráfico comercial con Italia, para manifestarle lo siguiente:

1. El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la ley n° 11.682, texto ordenado en 1947, se compromete, bajo condicíon de reciprocidad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación maritima o aérea entre la República Argentina y cual quier otro País, obtenidos por empresas constituìdas en Italia.

2. La expresión « ejercicio de la navegación marítima o aérea » significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por proprietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador italiano convenga con un fletador argentino, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador argentino pague al armador italiano está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por « empresas constiduídas en Italia » se entiende a las personas fisicas individuales residentes en dicho País sin domicilio en la República Argentina, que ejerzan el negocio de transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituídas conforme a las leyes de Italia y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Italiano o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá a todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Argentino podrà dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Al expresar a V. E. que la respuesta favorable se considerará como un Convenio entre las Altas Partes Contratantes me complazco en saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida.

A. BRAMUGLIA

A. S. E. el Señor
D. Giustino ARPESANI
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de Italia — BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

N. 159

Buenos Aires, abril 12 de 1949

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. acusando recibo de su atenta Nota D. E. S. n° 710 del día de la fecha cuyo texto es el siguiente:

« Tengo el honor de dirigirme a V. E. en nombre del Gobierno Argentino, deseoso de evitar la doble imposición de las rentas provenientes del ejercicio de la navegación marítima aérea y con el fin de estimular el tráfico comercial con Italia, para manifestarle lo siguiente:

1. El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la ley n° 11.682, texto ordenado en 1947, se compromete, bajo condicíon de reciprocidad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación maritima o aérea entre la República Argentina y cual quier otro País, obtenidos por empresas constituìdas en Italia.

2. La expresión « ejercicio de la navegación marítima o aérea » significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por proprietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador italiano convenga con un fletador argentino, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador argentino pague al armador italiano está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por « empresas constiduídas en Italia » se entiende a las personas fisicas individuales residentes en dicho País sin domicilio en la República Argentina, que ejerzan el negocio de transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituídas conforme a las leyes de Italia y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Italiano o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá a todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Argentino podrà dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Al expresar a V. E. que la respuesta favorable se considerará como un Convenio entre las Altas Partes Contratantes me complazco en saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida ».

Al comunicar a V. E. el acuerdo del Gobierno de Italia con los términos de la nota transcripta, deseo hacer presente a V. E. que:

1. El Gobierno de Italia, en uso de las atribuciones que le confieren les leyes constitucionales de la Nación, se compromete a eximir del impuesto a la renta y de todo otro impuesto sobre los beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre Italia y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituídas en la República Argentina.

2. La expresión « ejercicio de la navegación marítima o aérea » significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por proprietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador argentino convenga con un fletador italiano, mediante un arrendamiento, que este explotera el servicio, el importe que el fletador italiano pague al armador argentino está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por « empresas constituídas en la República Argentina » se entiende a las personas fisicas, individuales residentes en dicho País sin domicilio en Italia, que ejerzan el negocio del transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituídas conforme a las leyes de la República Argentina y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Argentino o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Italiano podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Aprovecho la oportunidad para expresar a V. E. las seguridades de mi consideración más distinguida.

G. ARPESANI

A. S. E.
el Doctor Juan Atilio BRAMUGLIA
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Traduzione

Lettera D. E. S. N. 710 — Buenos Aires, 12 aprile 1949

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a V. E. a nome del Governo Argentino, desideroso di evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea e allo scopo di stimolare il traffico commerciale con l'Italia, per comunicarle quanto appresso:

1. — Il Governo Argentino, in uso delle attribuzioni che gli accorda l'articolo 10 della Legge n. 11.682, testo riordinato nel 1947, si impegna a condizione di reciprocità, ad esentare dall'imposta sui redditi e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite in Italia.

2. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima e aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore italiano conceda ad un noleggiatore argentino con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore argentino corrisponda all'armatore italiano gode dell'esenzione menzionata.

3. — Per « imprese costituite in Italia » si intendono le persone fisiche, individuali residenti in detto Paese, non aventi domicilio nella Repubblica Argentina, che svolgano l'attività del trasporto marittimo e aereo nonchè le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio italiano. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo effettuato dallo Stato italiano o da Società in cui esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Argentino potrà abrogarla in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Nel comunicare a V. E. che la risposta favorevole si considererà come un accordo tra le Alte Parti Contraenti, mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia più distinta considerazione.

A. BRAMUGLIA

A S. E. il Signor
Dott. Giustino ARPESANI
Ambasciatore straordinario
e Plenipotenziario d'Italia — BUENOS AIRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Traduzione

N. 159

Buenos Aires, 12 aprile 1949

Signor Ministro,

ho l'onore di rivolgermi a V. E. accusando ricevuta della Sua cortese Nota D. E. S. n° 710 in data odierna, il cui testo è il seguente:

« Ho l'onore di rivolgermi a V. E. a nome del Governo Argentino, desideroso di evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea e allo scopo di stimolare il traffico commerciale con l'Italia, per comunicarle quanto appresso:

1. — Il Governo Argentino, in uso delle attribuzioni che gli accorda l'articolo 10 della Legge n. 11.682, testo riordinato nel 1947, si impegna a condizione di reciprocità, ad esentare dall'imposta sui redditi e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite in Italia.

2. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima e aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore italiano conceda ad un noleggiatore argentino con contratto di locazione, l'eser-

cizio del servizio, l'importo che il noleggiatore argentino corrisponda all'armatore italiano gode dell'esenzione menzionata.

3. — Per « imprese costituite in Italia » si intendono le persone fisiche, individuali residenti in detto Paese, non aventi domicilio nella Repubblica Argentina, che svolgano l'attività del trasporto marittimo e aereo nonchè le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio italiano. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo effettuato dallo Stato italiano o da Società in cui esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Argentino potrà abrogarla in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Nel comunicare a V. E. che la risposta favorevole si considererà come un accordo tra le Alte Parti Contraenti, mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia più distinta considerazione ».

Nel comunicare a V. E. l'accordo del Governo Italiano circa i termini della Nota su riportata, desidero far presente a V. E. che:

1. — Il Governo Italiano, in uso delle attribuzioni che gli accordano le leggi costituzionali della Nazione, si impegna ad esentare dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra l'Italia e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite nella Repubblica Argentina.

2. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima e aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore argentino conceda ad un noleggiatore con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore italiano corrisponda all'armatore argentino gode dell'esenzione menzionata.

3. — Per « imprese costituite nella Repubblica Argentina », si intendono le persone fisiche individuali residenti in detto Paese non aventi domicilio in Italia, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo e le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi della Repubblica Argentina con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio argentino. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo realizzato dallo Stato argentino o da Società nelle quali esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Italiano potrà abrogarla in qualsiasi momento, con un preavviso di 6 mesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a V. E. le assicurazioni della mia più distinta considerazione.

G. Arpesani

Sua Eccellenza
Dott. Juan Atilio Bramuglia
Ministro degli Affari Esteri e del Culto
Buenos Aires

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. **1613**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Direzione didattica delle scuole elementari di Biella (Vercelli).

N. 1613. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica delle scuole elementari di Biella (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 9. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. **1614**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo e nella forma « minus principalis » delle parrocchie di San Donato a Ginestreto e San Pietro Apostolo, in Monsindoli, entrambe in comune di Siena.

N. 1614. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 20 giugno 1951, relativo all'unione in perpetuo e nella forma « minus principalis » delle parrocchie di San Donato a Ginestreto e San Pietro Apostolo, in Monsindoli, entrambe in comune di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 28. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. **1615**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo e sotto la forma « minus principalis » delle parrocchie di Sant'Andrea Apostolo, in Frontignano e dei SS. Vincenzo e Anastasio, in Bagnaia, entrambe in comune di Murlo (Siena).

N. 1615. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 20 giugno 1951, relativo all'unione in perpetuo e sotto la forma « minus principalis » delle parrocchie di Sant'Andrea Apostolo, in Frontignano e dei SS. Vincenzo e Anastasio, in Bagnaia, entrambe in comune di Murlo (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 27. — Frasca

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1952, n. **11**.

Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, i quali a causa delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951, sono stati costretti a trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, hanno facoltà di conseguire il pagamento degli assegni loro spettanti per i mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con l'osservanza delle modalità di cui al decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 8.

Art. 2.

Qualora per effetto delle alluvioni, sia avvenuta la distruzione o lo smarrimento del certificato d'iscrizione del quale i pensionati dello Stato sono provvisti, la motivata istanza da produrre all'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la partita, per l'emissione del duplicato, ai sensi dell'art. 384 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, firmata dal pensionato, deve essere autenticata da notaio ovvero dal sindaco. La firma del notaio o del sindaco deve essere legalizzata. Tanto la domanda quanto la legalizzazione sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3.

L'Ufficio provinciale del tesoro, provvede all'inoltro della istanza di cui all'articolo precedente all'Amministrazione centrale competente, rilasciando al pensionato un'attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito.

L'attestazione predetta sarà corredata da un foglio a casellario, analogo a quello in uso per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario.

Art. 4.

L'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il nuovo certificato di iscrizione, dopo aver annotato su di esso la data sino alla quale sono stati effettuati i pagamenti sulla relativa partita, ne dispone la consegna all'interessato nei modi previsti dall'art. 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo ritiro del documento provvisorio rilasciato ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 19 gennaio 1949, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania, pel triennio 1951-1953, i signori:

Francaviglia prof. Antonio, medico chirurgo;
Nicoletti prof. Ferdinando, medico chirurgo;
Paradiso prof. Felice, pediatra,
Azzaro dott. Salvatore, esperto in materie amministrative;
D'Urso dott. Sebastiano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 399. — FERRARI

(291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 giugno 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Conte Martino fu Antonio, livellario al comune di Grazzanise, partita 260, foglio di mappa 10, particella 62, per la superficie di ettari 0.37.07, con l'imponibile di L. 25,95.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Graziano Clementina ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà De Gennaro Francesca maritata Cirillo ed altri fu Sebastiano;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 agosto 1951, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 24.000 (ventiquattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 98. — BERITELLI

(313)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1951.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 23 dicembre 1917, n. 2043;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Perugia in data 28 maggio 1920, n. 4135, Div. III, col quale fu riconosciuto ai signori Ernesto, Leopoldo e Romolo Pisinicca il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del lago Trasimeno e precisamente nel porto della posta di San Feliciano n. 27 e nelle arelle della posta di San Feliciano numeri 53 e 54;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del predetto diritto gli eredi dei fratelli Pisinicca, Ernesto, Leopoldo e Romolo;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Perugia n. 4135 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore degli eredi dei signori Ernesto, Leopoldo e Romolo Pisinicca, da Magione (Perugia), il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nel porto della posta di San Feliciano n. 27 e nelle arelle della posta di San Feliciano numeri 53 e 54.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 14, foglio n. 224. — BERITELLI

(415)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1952.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Pescopagano (Potenza) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, in provincia di Potenza;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Pescopagano (Potenza) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Venosa, in provincia di Potenza, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

(368)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1952.
Proroga della gestione straordinaria della provincia di Pescara.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della temporanea gestione straordinaria dell'Ente provinciale di Pescara

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 31 ottobre 1951, venne sciolto il Consiglio provinciale di Pescara e venne nominata una Commissione straordinaria, composta di cinque membri, per la provvisoria gestione dell'Ente.

Tale Commissione straordinaria, insediatasi il 29 ottobre 1951, ha predisposto da qualche mese un vasto programma di opere pubbliche, sia nel campo dell'edilizia che in quello della viabilità, che è necessario venga da essa condotto a termine al fine di evitare dannosi ritardi alla sua realizzazione.

Essa, inoltre, deve attendere al perfezionamento degli atti deliberativi già adottati per la contrattazione dei relativi mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Nel contempo la predetta Commissione sta predisponendo tutti gli elementi per l'assestamento del bilancio 1951, per il quale ha già provveduto alla richiesta dell'integrazione da parte dello Stato, in ossequio alle recenti disposizioni emanate con la legge 7 dicembre 1951, n. 1513, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1952, che autorizza la contrattazione di mutui per colmare il disavanzo del bilancio 1951, e ciò allo scopo di ovviare alla situazione deficitaria dell'Ente.

Ora una eventuale cessazione della gestione commissariale verrebbe a pregiudicare notevolmente la soluzione dei citati problemi, che sono fra i più salienti di quelli in corso di attuazione, con rilevante nocumento del pubblico interesse.

Perciò s'è reso indispensabile prorogare di tre mesi la gestione stessa, al che s'è provveduto con decreto prefettizio in data odierna, a norma dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, che si trasmette con preghiera di curarne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pescara, addì 8 gennaio 1952

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1951, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio provinciale di Pescara e venne affidata la provvisoria amministrazione della Provincia ad una Commissione composta dai signori avv. Fusilli Raffaele, presidente, avv. Cataldi Ennio, Filomusi Guelfi Michele, dott. Verrotti Raffaele e Tommolini Romeo, componenti;

Considerato che la predetta Commissione s'è insediata nella carica il 29 ottobre 1951 e che pertanto col 29 gennaio 1952 viene a scadere il termine dei tre mesi stabilito per la durata della sua gestione dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto che esigenze di carattere amministrativo impongono la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di tre mesi;

Visto ed applicato l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione straordinaria della provincia di Pescara, affidata alla Commissione composta come in narrativa, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 29 gennaio 1952.

Pescara, addì 8 gennaio 1952

Il prefetto: BASSI

(410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 gennaio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Teodoro Rinaldi, Vice console onorario della Repubblica Dominicana a Milano.

(389)

In data 8 gennaio 1952, il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. James B. Engle, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(390)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dalla dottoressa Mirabello Giulia per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno 30 aprile 1950, concernente promozioni, per merito comparativo, al grado di direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 8º).

(341)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Impresa Cooperativa Autotrasporti Reduci « I.C.A.R. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa Impresa Cooperativa Autotrasporti Reduci « I. C. A. R. », con sede in Napoli, costituita con atto 24 dicembre 1946, dell'avv. Antonio Triola, notaio in Napoli, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

48ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciale di Credito comunale e provinciale

Il giorno 13 febbraio 1952, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 48ª estrazione di cartelle speciali 3,75% di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 3865 titoli pari a n. 8006 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 4.003.000 come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 3141	per il cap.	nom.	di	L. 1.570.500
Titoli quintupli	» 665	»	»		» 1.662.500
Titoli ventupli	» 41	»	»		» 410.000
Titoli quarantupli	» 18	»	»		» 360.000
Totale	n. 3865	»	»		L. 4.003.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1952

Il direttore generale: BONANNI

(432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 22

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,92	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 26 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,425
Id. 3,50 % 1902	64,30
Id. 3 % lordo	65 —
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	71,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,275
Id. 5 % 1936	90,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,725
Id. 5 % 1960	96,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . . » 624 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Casalecchio di Reno (Bologna)

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1952, n. 2353, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il piano di ricostruzione di Casalecchio di Reno, vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(374)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 92 in data 16 gennaio 1952, il dott. Pasquale Miglioli viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia, in sostituzione dell'avv. Giovanni Spallanzani, dimissionario.

(345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Sala Bolognese (Bologna), dell'estensione di ettari 767, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale dal torrente Samoggia allo scolo Canocchietta di Sala;

ad *est*: scolo Canocchietta di Sala;

a *sud*: strada comunale dallo scolo Canocchietta di Sala al torrente Lavino;

ad *ovest*: torrente Lavino e torrente Samoggia.

(326)

Dichiarazione di consorzio di bonifica del Consorzio di miglioramento fondiario della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede a L'Aquila.

Con decreto Presidenziale 4 novembre 1951, registrato dalla Corte dei conti il 30 novembre successivo al registro n. 12, foglio n. 364, il Consorzio di miglioramento fondiario della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede a L'Aquila, è stato dichiarato consorzio di bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

(298)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventitreesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Giannone Antonio, Napoli:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 044217; motore n. 23249;
Carboni Cesare, Carcare:
marca e tipo: Fiat 514; telaio n. 222807; motore n. 123250;
Farina Enrico, Caserta:
marca e tipo: O. M. 200 M; telaio n. 00941; motore n. 01866;
Latini Franz, Firenze:
marca e tipo: Motociclo Victoria; telaio n. 134491; motore n. 15491;
Farina Enrico, Caserta:
marca e tipo: Viberti (rimorchio); telaio n. 2037.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 9 luglio 1951, n. 194 del 25 agosto 1951 e n. 233 del 10 ottobre 1951.

(356)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Acquappesa, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Guardia Piemontese Terme (Cosenza), in liquidazione coatta.

Nella riunione del Comitato di sorveglianza del 12 gennaio 1952, il sig. Giovanni Boscarelli fu Domenico è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Acquappesa, con sede a Guardia Piemontese Terme (Cosenza), in liquidazione coatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(428)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1951, n. 60548/20400.12.42, con cui era stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova;

Visto il successivo decreto in data 6 ottobre 1951, n. 60903/20400.12.42, con il quale era stato provveduto alla sostituzione del segretario della Commissione predetta;

Vista la nota in data 15 novembre 1951, n. 22535, con la quale il Prefetto di Mantova chiede la ratifica della sostituzione per indisposizione del presidente della Commissione stessa vice prefetto dott. Camillo Lozzi, con il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza;

Decreta:

Il dott. Pasquale Fraenza è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova in sostituzione del dott. Camillo Lozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Mantova.

Roma, addì 21 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(196)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1951, n. 20421.2/8287, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Catanzaro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dottor Francesco Saverio Vinci, deceduto, nella qualità di componente della Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Francesco Saverio Vinci è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro il medico condotto dott. Luigi Marasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 gennaio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(280)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecento posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3879/12106 del 18 marzo 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di ufficiale giudiziario.

Di detti posti, cento sono riservati agli ex combattenti ed equiparati; venti agli invalidi di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375; dieci agli invalidi di cui all'art. 2 della legge citata.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta incensurabili e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 40 anni, per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 44 anni, per coloro che sono stati decorati al valore militare o che hanno conseguito promozioni per merito di guerra;

3) a 45 anni, per coloro che rivestono la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o della lotta di liberazione, per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati od invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche successivamente amnistiati;

4) a 44 anni, per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazione, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

5) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 5) si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

6) il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Infine, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro il 31 marzo 1952.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti che risiedono nel Territorio libero di Trieste e nelle ex colonie e possedimenti italiani e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno trasmettere entro il termine anzidetto la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana e su foglio bollato, debitamente legalizzati:

1) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita (carta da bollo da L. 40);

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale (carta da bollo da L. 24). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici (carta da bollo da L. 24);

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (carta da bollo da L. 24);

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (carta da bollo da L. 24). Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, da mutilazioni o da invalidità, queste dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica di controllo: l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

6) ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti deve essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino va apposta l'autenticazione del notaio, relativa al ritratto ed alla firma del candidato, e la prescritta marca da bollo da L. 32;

7) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L 85);

8) diploma, in originale o in copia notarile, del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando.

Devono inoltre essere prodotti documenti giustificativi da parte di coloro che ritengono di aver diritto alla elevazione del limite di età, a riserve di posti o a preferenze.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, e debitamente legalizzati: i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, possono produrre in carta libera la copia autentica ed integrale dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato dell'autorità predetta, il quale deve essere allegato alla domanda di ammissione al concorso.

La mutilazione e la invalidità per qualunque causa deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo L. 32).

La qualità di profugo dell'Africa italiana deve essere provata a norma del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualità di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, n. 6), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, quello di coniugato mediante esibizione dello estratto dell'atto di matrimonio.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze prima di sostenere le prove stesse.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'art. 4 devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti indicati ai numeri 5), 6) ed 8) dell'art. 4, purchè comprovino tale loro qualità con copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

I candidati che si trovano sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti richiesti o non in regola col bollo.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale deve essere prodotto un certificato della competente autorità scolastica; il candidato deve indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo originale e gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo preso parte a due precedenti concorsi per ufficiale giudiziario, non hanno conseguito l'idoneità.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultano di moralità e condotta incensurabili.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

L'esame di concorso consta:

1) di tre prove scritte, che hanno luogo in tre giorni distinti, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile;

b) nozioni di procedura penale;

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

2) di una prova orale sulle predette materie, nonchè, nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al Codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli;

3) di un saggio di dattilografia.

Art. 9.

Le prove scritte hanno luogo in Roma od in altre sedi nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voto si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nell'art. 1.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Roma, addì 8 gennaio 1952

p. *il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Registro n. 2, foglio n. 146

(401)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Considerato che sui cento posti di organico nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione venti sono già coperti da invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale venne indetto un concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1948, registro n. 1, foglio n. 74, con il quale fu costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947:

1. Fleri Carmelo fu Orazio, punti 90,60.
2. Gemelli Alfredo di Angelo, punti 89,64.
3. Caruso Francesco di Orazio, punti 85,72.
4. Di Marco Antonino di Alessandro, punti 79,48, figlio di invalido di guerra, combattente.
5. D'Errico Guido di Ettore, punti 79,48, combattente.
6. Chiavarini Angelo di Tullio, punti 76,70.
7. Buttarelli Adriano di Natale, punti 76,48.
8. Ciollaro Rodolfo fu Gabriele punti 75,60, combattente, avventizio nelle imposte di fabbricazione, coniugato con prole.
9. Marchesini Angelo fu Attilio, punti 75,60, combattente, avventizio nelle imposte di fabbricazione.
10. De Rossi Mario di Ugo, punti 75,16.
11. Di Franco Fabrizio fu Giusto, punti 74,96.
12. Troisi Eugenio di Alfredo, punti 74,72.
13. Lavini Giovanni fu Lorenzo, punti 74,64, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
14. Gaggetta Evelio di Attilio, punti 74,48.
15. Manfrè Pietro di Pietro, punti 74,40.
16. Tirinnanzi Ugo fu Lorenzo, punti 73,52.
17. Mova Pietro fu Giovanni, punti 73,44.
18. Sgobba Francesco fu Oronzo, punti 72,64.
19. Piazza Giuseppe fu Pietro, punti 72,60.
20. De Vitis Alvaro fu Michelangelo, punti 71,92, combattente, avventizio nelle imposte di fabbricazione, nato il 30 agosto 1908.
21. Pasetto Guido fu Giuseppe, punti 71,92, combattente, avventizio nelle Dogane, nato il 7 febbraio 1923.
22. Maio Giuseppe fu Domenico, punti 70,60.
23. Spanu Raffaellico fu Pantaleo, punti 70,44.
24. Ludovico Francesco di Pietro, punti 70,40.
25. Catania Gaetano di Vincenzo, punti 69,60.
26. Angelucci Umberto fu Vincenzo, punti 69,40, profugo.
27. Nava Giuseppe di Francesco, punti 68,68.
28. Rossi Antonio di Venanzio, punti 68,60.
29. Rizzo-Pinna Raimondo fu Pietro, punti 68,28.
30. Sipione Giuseppe di Daniele, punti 67,76.
31. Di Vittorio Francesco fu Luigi, punti 67,64, invalido di guerra.
32. Palumbo Felice fu Gustavo, punti 67,60, invalido di guerra, orfano di guerra, combattente.
33. Savastano Vittorio, punti 67,60, croce al merito di guerra, combattente.
34. Binetti Luigi di Binetti Maria Maddalena, punti 67,36.
35. Aloisio Agostino di Santo, punti 67,16.
36. Alaimo Calogero fu Alfonso, punti 66,92.
37. Fumagalli Enrico di Attilio, punti 66,76.
38. Fucà Salvatore fu Raimondo, punti 66,72.
39. Riccò Angiolino di Velio, punti 66,68, invalido di guerra.
40. Reda Riccardo fu Giuseppe, punti 66,60.

41. Bruno Mario di Raffaele, punti 66,40.
42. Del Re Michele di Vincenzo, punti 65,78.
43. Salis Giovanni fu Pasquale, punti 65,60, invalido di guerra, combattente, coniugato.
44. Bencivenga Antonio fu Antonio, punti 65,60, orfano di guerra, combattente.
45. Analfino Calogero di Antonino, punti 65,60, croce al merito di guerra, combattente.
46. D'Angelo Raffaele fu Ciro, punti 65.60, combattente, coniugato con tre figli.
47. Schiralli Cosmo Damiano di Leonardo, punti 65,60, combattente, coniugato con due figli.
48. Palmiotta Giuseppe fu Michele, punti 65,60, combattente, coniugato con un figlio.
49. Guarino Luigi fu Michele, punti 65,60, combattente, coniugato, nato il 14 maggio 1911.
50. Donadio Angelo fu Giuseppe, punti 65,60, combattente, coniugato, nato il 13 gennaio 1916.
51. Bruno Nicola fu Vito, punti 65,60 combattente, nato il 25 ottobre 1909.
52. Coronato Pasquale fu Vincenzo, punti 65,60, combattente, nato il 3 gennaio 1911.
53. Del Sasso Amedeo di Giuseppe, punti 65,60, combattente, nato il 22 marzo 1911.
54. Bessone Mario di Giacomo, punti 65,60, combattente, nato il 17 marzo 1912.
55. Vendetti Livio di Francesco, punti 65,56.
56. Golia Luigi fu Domenico, punti 65,52.
57. Presutti Guerino fu Agostino, punti 65,16, invalido di guerra.
58. Giacchino Vincenzo di Vincenzo, punti 66,12, invalido di guerra.
59. Gazzillo Emilio fu Nicola, punti 64,96, combattente, coniugato con due figli.
60. Urbani Luigi fu Antonio, punti 64,96, combattente.
61. Pezzella Elpidio di Giovanni, punti 64,84.
62. Aloisi Agostino di Antonio, punti 64,72, invalido di guerra.
63. Meoni Umberto fu Serafino, punti 64,64.
64. Maffei Erino di Giuseppe, punti 64,56, invalido di guerra, combattente.
65. Panella Giovanni fu Pasquale, punti 64,56, combattente, nato il 2 dicembre 1910.
66. Sorreti Domenico fu Cosimo, punti 64,56, combattente, nato il 5 maggio 1913.
67. Fiorucci Mario di Giulio, punti 64,48, invalido di guerra, combattente.
68. Davideri Antonio di Pasquale, punti 64,48, combattente.
69. Quatraro Nicola di Eustachio, punti 64,42
70. Ciccolini Pierino di Edoardo, punti 64,40, combattente, coniugato con due figli.
71. Bonacchi Sergio di Bonacchi Maria, punti 64,40, combattente.
72. Liquori Angelo Carlo di Biagio, punti 64,32.
73. Polvani Ottorino fu Antonio, punti 64,26.
74. Mercuri Diego di Bruno, punti 64,24.
75. Rizzuto Nicolò di Andrea, punti 64,16, combattente, coniugato con due figli.
76. Chiusano Guglielmo fu Giuseppe, punti 64,16, combattente, coniugato.
77. Bucci Domenico di Luigi, punti 64,16, combattente.
78. Chechele Nerino di Daniele, punti 63,92, invalido di guerra.
79. Italiano Andrea di Salvatore, punti 63,76.
80. Moretti Alfredo di Antonio, punti 63,72.
81. Di Lorenzo Giovanni di Bernardino, punti 63,68, combattente, coniugato con un figlio.
82. Ranalli Aldorino fu Sabatino, punti 63,68, combattente, coniugato.
83. Moscariello Biagio di Emilio, punti 63,64.
84. Minardo Giuseppe di Pietro, punti 63,56.
85. Coretti Cosimo fu Eustachio, punti 63,52, medaglia di bronzo al valor militare, combattente.
86. Serretiello Alberto di Francesco, punti 63,52, combattente, nato il 2 dicembre 1919.
87. Musella Vincenzo fu Michele, punti 63,52, combattente, nato il 13 marzo 1920.
88. Fanutti Giuseppe di Primo, punti 63,44, invalido di guerra.
89. Pellecchia Alfonso di Francesco Saverio, punti 63,40.
90. Giacobbe Alberto fu Rodolfo, punti 63,36.
91. Criso Vincenzo di Pietro, punti 63,20, invalido di guerra, combattente.
92. Barbieri Silvio di Carlo, punti 63,20, combattente.
93. Sferrazza Vincenzo di Giovan Battista, punti 63,14.
94. Cucciniello Giuseppe fu Giuseppe, punti 63,12.
95. Agosti Vincenzo fu Pietro, punti 63,08.
96. Mei Giovanni di Alessandro, punti 63,04, croce al merito di guerra, combattente.
97. Solazzo Donato Antonio fu Michele, punti 63,04, combattente.
98. Celano Innocenzo di Giovanni, punti 62,96.
99. Menolascina Oronzo di Michele, punti 62,88, croce al merito di guerra, combattente, coniugato con tre figli.
100. Prencipe Pasquale fu Giuseppe, punti 62,88, combattente, coniugato.
101. Agostinelli Oreste di Desiderio, punti 62,88, combattente, nato il 21 febbraio 1918.
102. Marsella Antonio di Lidano, punti 62,88, combattente, nato il 19 luglio 1920.
103. Petrucci Donato di Filippo, punti 62,88, reduce da prigionia di guerra, nato il 6 agosto 1921.
104. Galessiere Cosimo Damiano fu Giuseppe, punti 62,84.
105. Ricciardelli Vincenzo fu Marino, punti 62,80.
106. Zamponi Luigi fu Giovanni, punti 62,72, orfano di guerra, combattente.
107. Serlenga Giuseppe fu Michele, punti 62,72, combattente, nato il 29 luglio 1920.
108. Duplicato Carmelo di Giovanni, punti 62,72, combattente, nato il 16 marzo 1922.
109. Marsiglia Gennaro di Giuseppe, punti 62,60.
110. De Felice Eduardo di Luigi, punti 62,56, combattente, coniugato con tre figli.
111. Cardella Liborio di Giuseppe, punti 62,56, combattente, coniugato con un figlio.
112. Galatà Michelangelo di Pasquale, punti 62,56, combattente, coniugato.
113. Alaimo Gaetano fu Alfonso, punti 62,48.
114. Petrucciano Osvaldo fu Vincenzo, punti 62,40.
115. Alessandrini Igino di Icilio, punti 62,33.
116. Nuzziello Matteo fu Nicola, punti 62,32, combattente, nato il 2 gennaio 1910.
117. Aloi Alfredo di Enrico, punti 62,32, combattente, nato il 16 febbraio 1914.
118. Marini Aldo di Marino, punti 62,32, combattente, nato il 4 dicembre 1919.
119. Costabile Tommaso fu Carlo, punti 62,24, combattente, coniugato con due figli.
120. Connestari Sesto di Nazzareno, punti 62,24, combattente, nato il 4 maggio 1918.
121. Virgillito Carmelo di Giuseppe, punti 62,24, combattente, nato il 10 settembre 1919.
122. Zirpoli Antonio fu Luigi, punti 62,24, combattente, nato l'11 gennaio 1920.
123. Quaglia Osvaldo di Rocco, punti 62,24, combattente, nato il 2 febbraio 1922.
124. Cepollaro Salvatore di Giorgio, punti 62,16.
125. Cicalese Antonio di Luigi, punti 62,14.
126. Palumbo Piccionello Rosario di Salvatore, punti 62,10.
127. Pinardi Bruno di Giuseppe, punti 62, combattente, coniugato con due figli.
128. Puglia Mario di Francesco, punti 62, combattente.
129. Papadia Francesco di Giovanni, punti 62, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
130. Catellani Gino fu Onesto, punti 61,92, reduce dalla prigionia, coniugato con quattro figli.
131. Monaldini Guerrino fu Amleto, punti 61,92, combattente, coniugato con un figlio, nato il 29 gennaio 1919.
132. Campione Vittorio di Sebastiano, punti 61,92, combattente, coniugato con un figlio, nato il 14 maggio 1920.
133. Alia Sebastiano di Francesco, punti 61,92, combattente, coniugato con un figlio nato il 4 agosto 1922.
134. Caminiti Giuseppe fu Goffredo, punti 61,84, combattente, coniugato con quattro figli.
135. Durante Benedetto di Giobatta, punti 61,84, combattente, nato il 29 giugno 1918.
136. Cammareri Giuseppe fu Cristoforo, punti 61,84, combattente, nato l'11 dicembre 1919.
137. Alberti Guido di Faustino, punti 61,84, combattente, nato il 14 aprile 1920.
138. Liberatore Attilio di Cesidio, punti 61,76, in servizio militare all'epoca del concorso orginario.
139. Nanni Giuseppe di Gualtiero, punti 61,68.
140. Babusci Alfredo fu Rocco, punti 61,52, invalido di guerra, combattente, coniugato con due figli.
141. Bertolutti Mario di Pietro, punti 61,52, invalido di guerra, combattente, nato il 10 settembre 1917.

142. Scoglio Giovanni di Salvatore, punti 61,52, invalido di guerra, combattente, nato il 5 novembre 1921.
143. Carfizzi Gennaro di Giuseppe, punti 61,52, combattente.
144. Anzelmo Vincenzo di Domenico, punti 61,44, combattente, coniugato con un figlio.
145. Santuccio Salvatore di Vincenzo, punti 61,44, combattente.
146. Prezioso Paolo fu Domenico, punti 61,36, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
147. Filomia Giovanni di Carmine, punti 61,28, combattente, nato il 20 settembre 1920.
148. Monteforte Giuseppe di Giuseppe, punti 61,28, combattente, nato il 2 settembre 1921.
149. Luciano Emilio fu Pellegrino, punti 61,20, combattente, coniugato con due figli.
150. Napolitano Mario fu Domenico, punti 61,20, combattente, coniugato con un figlio.
151. D'Amario Rocco di Carmine, punti 61,20, combattente.
152. Stanchi Francesco di Carlo, punti 61,20, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
153. Mirra Ferdinando di Francesco, punti 61,14.
154. La Ragione Antonio di Raffaele, punti 61,12, invalido di guerra, combattente.
155. Migliaccio Francesco di Gioacchino, punti 61,12, combattente, coniugato con un figlio.
156. Pezza Lino fu Egidio, punti 61,12, combattente.
157. Parigi Assalonne fu Giuseppe, punti 61,04, combattente, coniugato.
158. Costanzi Luigi fu Giuseppe, punti 61,04, combattente, nato il 10 maggio 1911.
159. Puzzi Giuseppe fu Vincenzo, punti 61,04, combattente, nato il 15 maggio 1913.
160. Salvian Raimondo di Giuseppe, punti 60,96, invalido di guerra, combattente.
161. Curro Giuseppe fu Giuseppe, punti 60,96, orfano di guerra, combattente.
162. Ciarimboli Aroldo di Costantino, punti 60,96, combattente.
163. Vuolo Lucio di Vincenzo, punti 60,88, combattente, nato il 10 marzo 1914.
164. Colantuono Luigi di Raffaele, punti 60,88, combattente, nato il 12 settembre 1918.
165. Betti Dino di Alberto, punti 60,72, combattente, nato il 14 luglio 1916.
166. Vetri Mario fu Sebastiano, punti 60,72, combattente, nato il 28 novembre 1920.
167. Di Fiore Giovanni di Giovanni, punti 60,64.
168. Esposito Gennaro fu Giuseppe, punti 60,56, invalido di guerra, combattente.
169. Matera Domenico di Vitantonio, punti 60,56, combattente, coniugato con un figlio.
170. Pedrazzini Dante di Pericle, punti 60,56, combattente.
171. Ramires Alfredo fu Carmine, punti 60,48, combattente, nato il 20 agosto 1917.
172. Pasqui Attilio fu Gustavo, punti 60,48, combattente, nato il 20 marzo 1921.
173. Ferrara Giuseppe fu Giuseppe, punti 60,40, invalido di guerra.
174. Monittola Raffaele di Pasquale, punti 60,40, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
175. Cerreta Ciro di Angelantonio punti 60,25.
176. Sciarretta Alessandro di Michele, punti 60,16, combattente, coniugato con due figli.
177. Coco Raffaele fu Alessandro, punti 60,16, combattente.
178. Croce Enrico di Antonio, punti 60,08.
179. Fluido Gennaro di Umberto, punti 60, combattente, coniugato con un figlio.
180. Mareschi Mario di Antonio, punti 60, combattente.
181. Guida Vincenzo fu Carlo, punti 59,93.
182. Serino Maldo fu Domenico, punti 59,92.
183. Scamardi Paolo fu Giovanni, punti 59,84, invalido di guerra, combattente, vedovo con cinque figli.
184. Scanu Antonio Maria di Raimondo, punti 59,84; invalido di guerra, combattente, coniugato con due figli.
185. Allegretto Umberto di Vito, punti 59,84, figlio di invalido di guerra, combattente.
186. Sciangula Giuseppe fu Pasquale punti 59,84, combattente, nato il 12 maggio 1919.
187. Nardulli Oronzo fu Nicola, punti 59,84, combattente, nato il 16 gennaio 1920.
188. De Rose Vincenzo di Pasquale, punti 59,84, combattente, nato il 1° marzo 1923.
189. Fumagalli Celiento Vincenzo fu Giuseppe, punti 59,84, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
190. Cafagno Pasquale fu Alessandro, punti 59,76.
191. Petrini Alpiglio di Domenico, punti 59,60.
192. Vitale Raffaele di Domenico, punti 59,56.
193. Demaria Egilindo di Massimiliano, punti 59,52, combattente, coniugato con due figli.
194. De Caprio Antonio di Pasquale, punti 59,52, combattente, coniugato con un figlio, nato il 23 febbraio 1918.
195. Gulli Salvatore fu Leonardo, punti 59,52, combattente, coniugato con un figlio, nato il 26 luglio 1919.
196. Butticè Domenico di Giuseppe, punti 59,52, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
197. Maraniello Luigi di Giovanni, punti 59,40.
198. Matteuzzi Riccardo fu Oreste, punti 59,36.
199. Grilletto Gerlando fu Filippo, punti 59,28.
200. Impieri Francesco di Vincenzo, punti 59,12.
201. Tarsia Annibale di Eduardo, punti 59,04.
202. Cracas Nazario fu Pasquale, punti 58,96, invalido di guerra.
203. Paris Bernardo di Antonio, punti 58,88.
204. Lo Faro Salvatore fu Salvatore, punti 58,80, invalido di guerra, combattente.
205. Celentano Carlo di Fabio, punti 58,80, combattente, coniugato con due figli.
206. Cordova Domenico di Michele, punti 58,80, combattente, coniugato con un figlio.
207. Giampaolo Vittorio fu Francesco, punti 58,72.
208. Barreca Filippo di Antonio, punti 58,64, combattente.
209. Curatolo Donato fu Vincenzo, punti 58,64, in servizio militare all'epoca del concorso originario.
210. Sermo Manfredo fu Domenico, punti 58,56, invalido di guerra.
211. Macor Lino fu Lodovico, punti 58,40.
212. Masia Bartolomeo fu Salvatore, punti 58,26, invalido di guerra.
213. Girardi Amedeo di Gennaro, punti 58,24, partigiano combattente, coniugato con due figli.
214. Venaíro Francesco di Ignazio, punti 58,24, reduce da prigionia di guerra.
215. Giulio Cesare Giuseppe fu Cesare, punti 58.
216. Gioia Paolo di Demetrio, punti 57,92, invalido di guerra.
217. Nigro Pasquale fu Alfio, punti 57,84, combattente coniugato con un figlio.
218. Stumpo Ubaldo di Carmine, punti 57,84, combattente.
219. Mandarino Angelo di Giovanni, punti 57,77.
220. Panzica Arcangelo fu Leonardo, punti 57,76.
221. Allegra Filippo di Giovanni, punti 57,68.
222. Coraiella Sabino fu Domenico, punti 57,44, combattente, coniugato con un figlio.
223. Signa Nazzareno fu Domenico, punti 57,44, combattente.
224. Boccucci Michele di Andrea, punti 57,20.
225. Milone Ruggiero fu Saverio, punti 57,14.
226. Verduci Consolato Antonio di Domenico, punti 56,96.
227. Bordoni Francesco di Saverio, punti 56,72.
228. Comuncini Attilio di Vincenzo, punti 56,64.
229. Simioni Guido di Atanasio, punti 56, invalido di guerra, partigiano combattente, coniugato con un figlio.
230. Romeo Candeloro fu Candeloro, punti 56, invalido di guerra, combattente.
231. Quarto Eustachio di Emanuele, punti 56, combattente, coniugato con tre figli.
232. Mistretta Pietro di Giuseppe, punti 56, combattente, nato il 1° febbraio 1910.
233. Nuzzi Luigi fu Giovanni, punti 56, partigiano combattente, nato il 16 giugno 1918.
234. Dornetti Antonio di Francesco, punti 56, reduce da prigionia di guerra, nato il 23 dicembre 1923.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Fieri Carmelo fu Orazio.
2. Gemelli Alfredo di Angelo.
3. Caruso Francesco di Orazio.
4. Di Marco Antonino di Alessandro.
5. D'Errico Guido di Ettore.
6. Chiavarini Angelo di Tullio.
7. Buttarelli Adriano di Natale.
8. Ciollaro Rodolfo fu Gabriele.
9. Marchesini Angelo fu Attilio.
10. De Rossi Mario di Ugo.
11. Di Franco Fabrizio fu Giusto.
12. Troisi Eugenio di Alfredo.
13. Lavini Giovanni fu Lorenzo.

14. Gaggetta Evelio di Attilio.
15. Manfrè Pietro di Pietro.
16. Tirinnanzi Ugo fu Lorenzo.
17. Mova Pietro fu Giovanni.
18. Sgobba Francesco fu Oronzo.
19. Piazza Giuseppe fu Pietro.
20. De Vitis Alvaro fu Michelangelo.
21. Pasetto Guido fu Giuseppe.
22. Maio Giuseppe fu Domenico.
23. Spanu Rafaellico fu Pantaleo.
24. Ludovico Francesco di Pietro.
25. Catania Gaetano di Vincenzo.
26. Angelucci Umberto fu Vincenzo.
27. Nava Giuseppe di Francesco.
28. Rossi Antonio di Venanzio.
29. Rizzo Pinna Raimondo fu Pietro.
30. Sipione Giuseppe di Daniele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Registro Finanze n. 30, foglio n. 221. — LESEN

(377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Agira (Enna)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 giugno 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Agira (Enna);

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Agira (Enna), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1	La Mantia Liborio	punti	84 —	su 132
2	Iacona dott. Giovanni	»	82,41	»
3.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	80,05	»
4.	Volpe Michele	»	80 —	»
5.	Cavallina Egisto	»	79,18	»
6.	Quadri dott. Luigi	»	78,35	»
7	Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
8	Salvo Antonino	»	77,50	»
9	Giambitto dott. Giuseppe	»	76,77	»
10	Di Santo dott. Angelo	»	76,50	»
11	Tovagliari dott. Celso	»	76 —	»
12.	Ciccia Antonino	»	75,28	»
13	Porretti rag. Antonio	»	75,02	»
14.	Galli dott. Pietro	»	75,04	»
15.	Procaccini Pietro	»	72,47	»
16	Sciascia Giuseppe	»	71,67	»
17	Fortuna dott. Giuseppe	»	71,15	»
18.	Mastrangelo rag. Domenico	»	68,30	»
19.	Di Pietro dott. Alfio	»	67,27	»
20.	Romano dott. Antonio	»	62,86	»
21	Fornaciari dott. Raoul	»	61,98	»
22.	Chiaramondia dott. Francesco	»	56,35	»
23.	Ferrero dott. Elvio	»	55,59	»
24.	Pischedda dott. Giovanni	»	55,13	»
25.	Silvano dott. Guido	»	54,10	»
26.	Ballarini Mario	»	53,84	»
27.	Filigheddu Pasquale	»	53 —	»
28.	Fedele Antonino	»	52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1951.

Il Ministro: SCELBA

(229)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 13437 in data 7 agosto 1951, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1949, indetto con decreto prefettizio dell'8 marzo 1950, n. 4910;

Visto il successivo proprio decreto n. 13438 dell'8 agosto 1951, con il quale venivano dichiarate vincitrici delle condotte messe a concorso;

Considerato che l'ostetrica Pampolini Anna Maria, dichiarata vincitrice della condotta del Consorzio ostetrico fra i comuni di Borghetto Vara-Brugnato e Carrodano, ha rinunciato all'assegnazione di detta condotta;

Vista la graduatoria del concorso, dalla quale risulta che l'ostetrica Maggiolo Bianca segue nella graduatoria stessa, l'ostetrica Pampolini Anna Maria;

Viste le sedi, elencate in ordine preferenziale, per le quali la predetta ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maggiolo Bianca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio fra i comuni di Borghetto Vara-Brugnato e Carrodano, in sostituzione dell'ostetrica Pampolini Anna Maria, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 12 gennaio 1952

Il prefetto: FORNI

(305)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 8785 e n. 8786 in data 30 maggio 1951, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che le condotte veterinarie di San Zaccaria di Ravenna, di Fusignano e di Cotignola si sono rese vacanti per rinuncia da parte dei candidati vincitori e che occorre provvedere alla loro assegnazione;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle predette sedi resesi vacanti rilasciate, a seguito di invito, da parte dei concorrenti dichiarati idonei al concorso in esame aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

Ai seguenti sanitari candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse è assegnata la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Bosi dott. Tomaso: condotta veterinaria di San Zaccaria di Ravenna, invece di quella di Solarolo;

2) Guerrini dott. Giuseppe: condotta veterinaria di Fusignano;

3) Papi dott. Amilcare: condotta veterinaria di Cotignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 9 gennaio 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(310)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria del concorso a sette posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 81182 del 1° dicembre 1950 e n. 15561 Div. 3/1 del 12 febbraio 1951, con cui si provvedeva a bandire il pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa a sette concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Figura dott. Paolo	punti	89,25 su 150
2. Giorgini dott. Piera	»	86 — »
3. Serra dott. Mario	»	84,25 »
4. Damiani dott. Cesare	»	79,30 »
5. Ciarla dott. Magia	»	78,50 »
6. Bottura dott. Olindo	»	77 — »
7. Daliani Poli dott. Letizia	»	76,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Milano, addì 31 dicembre 1951

Il prefetto: PAVONE

(243)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti n. 14540 in data 30 giugno 1949, n. 22100 in data 6 settembre 1949, n. 25326 in data 20 ottobre 1949, n. 28368 in data 24 novembre 1949, n. 33 del 24 febbraio 1950, n. 1047 del 24 aprile 1950, n. 18750 del 21 luglio 1950 e n. 26500 del 21 ottobre 1950, con i quali si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Vista la nota di rinunzia del vincitore della condotta medica di Ghiare in comune di Corniglio;

Considerato che per la menzionata condotta non accettata deve procedersi alla nomina di altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sigovini Domenico è designato per la nomina a medico condotto titolare della condotta sanitaria di Ghiare in comune di Corniglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 29 dicembre 1951

Il prefetto: MENEGHINI

(230)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 19 maggio 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946, e successive modificazioni;

Considerato che il dott. Gattolini Tullio, designato per la condotta veterinaria di Leverano, deve considerarsi rinunziatario alla nomina di detto Comune, sia per non avere assunto servizio nel termine prestabilito, sia per avere accettato la nomina a veterinario provinciale aggiunto;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Gattolini Tullio è dichiarato vincitore della condotta di Leverano il dott. Maffei Mario di Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 19 dicembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

(306)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.